

DELIBERA N. 157/13/CONS

**ORDINE ALLA SOCIETA' SKY ITALIA SRL
ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE IN FAVORE
DELLA LEGA NORD PADANIA DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013
(CIELO)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive*

nazionali” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società Sky Italia srl;

VISTA la delibera n. 126/13/CONS del 15 febbraio 2013, recante “*Esposto presentato dalla Lega nord padania nei confronti della società Sky Italia srl per la violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nella settimana 4-10 febbraio 2013*” notificata in data 16 febbraio 2013 alla società Telecom Italia Media S.p.A.;

VISTA la delibera n. 131/13/CONS del 15 febbraio 2013, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi in materia di par condicio fino alla conclusione delle campagne elettorali per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica e per le elezioni della giunta regionale del consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise, indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, e modalità dell’attività di vigilanza e sanzionatoria dell’Autorità*” notificata alla società Rai in pari data con la quale l’Autorità, nell’esercizio della propria funzione di vigilanza d’ufficio, si è riservata di verificare l’osservanza delle norme e dei principi richiamati nel provvedimento con riferimento alla settimana (11-17 febbraio) - effettuando una valutazione dei relativi dati di monitoraggio nella riunione del 20 febbraio 2013 - e a quelli della settimana successiva precisando che i dati di monitoraggio relativi ai giorni 19-21 febbraio saranno valutati, in via eccezionale e straordinaria, nella riunione del Consiglio convocata per il giorno 22 febbraio 2013;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, deve conformarsi la concessionaria pubblica,

al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti dall'Autorità, per le emittenti private, con la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il 29 dicembre seguente;

CONSIDERATO in particolare che ai sensi dell'articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS *“Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche”* e che i medesimi notiziari osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del già richiamato articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente e che il ripristino degli equilibri eventualmente violati è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità, pur dando atto del *favor* espresso dal legislatore verso la convergenza degli attori politici in coalizioni, ha chiarito che ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, ha il diritto di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori. Pertanto, il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va applicato a situazioni omologhe. In particolare, con riferimento ai notiziari l'Autorità ha precisato che le emittenti devono garantire alle coalizioni e alle liste parità di trattamento nell'arco di ciascuna settimana di programmazione;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 126/13/CONS, esaminati i dati di monitoraggio relativi alla settimana 4-10 febbraio 2013, l'Autorità ha rilevato che i tempi fruiti dalla Lega Nord Padania nei notiziari diffusi dal canale Cielo non risultavano adeguati anche alla luce dei criteri esegetici illustrati nella delibera n. 70/13/CONS e ha conseguentemente richiamato la società Sky Italia srl a provvedere all'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi dal predetto canale in favore della Lista Lega Nord Padania entro la fine della settimana in corso, riservandosi di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge laddove fossero stati rilevati ulteriori squilibri nel monitoraggio della testata;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi al periodo 11-17 febbraio 2013 pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO dall'esame dei dati che, pur avendo la Lega Nord Padania fruito nei notiziari diffusi dal canale Cielo nel periodo considerato di un tempo di parola pari al 3,15% del totale (contro il 2,10% della settimana precedente), lo squilibrio registrato non risulta completamente recuperato;

RITENUTO che lo squilibrio ancora registrato, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debba essere immediatamente corretto al fine di garantire lo svolgimento del confronto politico nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche omologhe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 70/13/CONS;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere un ordine alla società Sky Italia srl affinché assicuri l'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi dal canale Cielo in favore del soggetto politico Lega Nord Padania nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche omologhe;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio del canale Cielo valutando i dati relativi al periodo 18-21 febbraio 2013, come chiarito con la delibera n. 131/13/CONS. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla Società Sky Italia srl di provvedere, nei sensi di cui in motivazione, all'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi dal canale Cielo in favore del soggetto politico Lega Nord Padania, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche omologhe, entro giovedì 21 febbraio.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio della testata. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla predetta Società ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci